

CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO



Regolamento sull'approvvigionamento idrico

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 21 GIUGNO 2018

INDICE

Articolo

I Generalità

Ambito di validità e scopo	1
Compiti del Comune	2
Riserva del diritto superiore	3

II Approvvigionamento idrico

1. Generalità

Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico	4
Obbligo d'allacciamento	5
Allacciamento	6

2. Allestimento ed utilizzo

Principio	7
Collaudo	8
Condutture di acqua	9
Regime della pressione	10
Contatori d'acqua	11
Diritto di prelievo	12
Fornitura d'acqua	13
Acqua per lavori di costruzione	14
Consumo d'acqua	15
Impianti di spegnimento (idranti)	16
Fontane	17

3. Esercizio, manutenzione e rinnovo

Esercizio, manutenzione e rinnovo	18
Controllo ed eliminazione di difetti	19
Controllo della qualità	20
Responsabilità	21

III Finanziamento

1. Impianti pubblici

1.1. Generalità

Generi di tasse	22
Calcolo, tassazione e prelievo	23
Obbligo delle tasse	24

1.2. Tasse d'allacciamento	
Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico	25
Tasse sulle acque di spegnimento	26
Tasse speciali d'allacciamento	27
Tassazione	28
Scadenza e prelievo	29
1.3. Tasse sul consumo d'acqua	
Tassa base	30
Tassa commisurata alla quantità	31
Scadenza e prelievo	32
1.4. Rimedi legali	
Reclami	33
2. Impianti privati	
Impianti privati	34
IV Disposizioni esecutive e finali	
Entrata in vigore e disposizioni transitorie	35
Annesso: Schema delle tasse	
Indice analitico	

I Generalità

Ambito di validità e scopo

Art. 1

- 1 Questo regolamento è valido per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale di urbanizzazione esso regola l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento degli impianti d'approvvigionamento idrico, nonché i rapporti fra il Comune e le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati allacciati agli impianti comunali dell'approvvigionamento idrico.
- 2 Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per gli impianti d'approvvigionamento idrico nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questo regolamento anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.
- 3 Il Municipio può approvare o prescrivere l'allacciamento di fondi comunali agli impianti d'approvvigionamento idrico di un Comune vicino, se non possono essere allacciati agli impianti comunali, a condizione che esista una rispettiva convenzione fra i Comuni. Con le stesse premesse vengono allacciati agli impianti comunali fondi ubicati sul territorio di un Comune vicino.
- 4 Per i fondi allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico di un Comune vicino valgono le prescrizioni tecniche relative all'approvvigionamento idrico vigenti di volta in volta nel Comune vicino, così come le rispettive tasse d'allacciamento e sul consumo. L'esecuzione delle presenti prescrizioni spetta agli organi competenti del Comune su cui sono ubicati i fondi.

Compiti del Comune

Art. 2

- 1 Il Comune allestisce e gestisce un impianto proprio d'approvvigionamento idrico, nonché un impianto di spegnimento (rete degli idranti). Esso adotta i provvedimenti necessari per la protezione e la garanzia di fornitura dell'acqua potabile.
- 2 L'estensione territoriale dell'approvvigionamento idrico e della rete degli idranti è determinata dal piano generale di urbanizzazione. I relativi impianti sono allestiti entro le scadenze previste nel programma d'urbanizzazione.
- 3 Il Comune sorveglia gli impianti privati allacciati alla rete pubblica.

Riserva del diritto superiore

Art. 3

- 1 Qualora il presente regolamento non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.
- 2 Sono inoltre riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale in materia.

II Approvvigionamento idrico

1. Generalità

Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico

Art. 4

- 1 Gli impianti d'approvvigionamento idrico si suddividono in impianti comunali e impianti privati a dipendenza delle rispettive proprietà.
- 2 Sono impianti comunali gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dal Comune, come le captazioni di sorgenti, le vasche intermedie, i serbatoi d'accumulazione, le stazioni di riduzione della pressione, gli impianti di pompaggio, le condutture dell'acqua e della rete d'idranti, le installazioni antincendio, gli idranti, le fontane pubbliche.
- 3 Sono impianti privati gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dai privati, come le condutture d'allacciamento agli edifici comprese le installazioni di chiusura (saracinesche), le valvole di riduzione della pressione, le condutture all'interno degli edifici e le fontane private.
- 4 Il Comune allestisce un catasto condotte riguardante gli impianti pubblici e privati d'approvvigionamento idrico esistenti sul suo territorio.

Obbligo d'allacciamento

Art. 5

- 1 Nell'area dell'approvvigionamento idrico comunale tutte le nuove costruzioni e gli utenti che vanno riforniti d'acqua sono da allacciare alle condutture pubbliche. In casi eccezionali il Municipio può autorizzare impianti privati d'approvvigionamento idrico.
- 2 Gli edifici e gli impianti esistenti vanno allacciati se una tale misura risulta opportuna e ragionevole. Il Municipio determina il momento dell'allacciamento.
- 3 Per nuovi edifici va allestito al momento dell'inizio dei lavori un allacciamento provvisorio per l'acqua necessaria per la costruzione. L'allacciamento definitivo va allestito durante l'esecuzione dei lavori, in ogni caso prima che l'edificio sia abitato.
- 4 Il permesso d'allacciamento è rilasciato nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia.

Allacciamento

Art. 6

- 1 Il Comune stabilisce il punto d'allacciamento e la natura dello stesso.
- 2 In linea di massima va allestito per ogni particella un proprio allacciamento. Il Municipio può decretare delle eccezioni o autorizzarle a richiesta. In caso di divisione di particelle può essere prescritto un allacciamento proprio per ogni nuova particella risultante dopo la divisione.
- 3 Il Comune decide se l'allacciamento degli impianti privati a quelli pubblici debba essere eseguito dal Comune o dai richiedenti.

2. Allestimento ed utilizzo

Principio

Art. 7

- 1 Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno allestiti e gestiti a regola d'arte ed in base ai principi della relativa tecnica. Nel caso in cui per le condutture che immettono l'acqua nel serbatoio sia necessaria una riduzione di pressione, essa va utilizzata se possibile per la produzione di energia elettrica.
- 2 Nel caso in cui non siano contenute in questo regolamento delle speciali prescrizioni tecniche, il Municipio emana le disposizioni necessarie nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. Ciò facendo essa tiene conto delle specifiche norme e delle raccomandazioni rilasciate dalle associazioni professionali.
- 3 I lavori agli impianti privati d'approvvigionamento idrico allacciati alla rete comunale possono essere eseguiti solo da professionisti qualificati che si impegnano ad effettuare in ogni tempo le riparazioni necessarie.

Collaudo

Art. 8

- 1 La fine dei lavori degli impianti d'approvvigionamento idrico va annunciata al Municipio prima di procedere alla copertura. Il Municipio, o uno specialista del ramo incaricato dal Comune, controlla gli impianti, in particolare l'esecuzione degli allacciamenti all'impianto pubblico, e ordina se necessario l'eliminazione dei difetti riscontrati.
- 2 Se il Comune non provvede in occasione del collaudo alla misurazione dell'ubicazione degli impianti d'approvvigionamento idrico, in particolare del tracciato delle condutture, i committenti inoltrano, entro tre mesi dalla data del collaudo, i piani delle opere eseguite con l'ubicazione esatta di tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico.

Condutture d'acqua

Art. 9

- 1 Per l'allestimento di tutte le condutture d'acqua va utilizzato materiale di qualità ineccepibile in grado di reggere alla pressione dell'acqua.
- 2 Nel punto d'allacciamento alle condutture comunali va installata una saracinesca, munita di una rispettiva tavola di localizzazione. La saracinesca costituisce un accessorio delle condutture d'allacciamento ed è di proprietà privata.
- 3 Le condutture dell'acqua vanno interrate e immesse nell'edificio a profondità sufficiente per garantire la protezione dal gelo. Qualora per l'allacciamento all'edificio si utilizzino delle condutture in materia sintetica, va garantita, se fattibile dal punto di vista tecnico, la possibilità del loro disgelo mediante l'impiego di elettricità.
- 4 Negli impianti combinati per l'acqua potabile e l'acqua ad uso artigianale e industriale sono da adottare dei provvedimenti in grado di evitare il rigurgito di quest'ultima.

- 1 Nel caso in cui la pressione della rete risulti troppo elevata, nella condotta d'entrata nell'edificio va installata una valvola di riduzione della pressione. Tutti i costi generati in tale connesso o provocati da guasti derivanti dal mancato rispetto di questa norma sono a carico dei privati.
- 2 Se la pressione della rete delle condutture non è sufficiente, con l'autorizzazione del Municipio possono essere adottati i provvedimenti necessari per aumentarla. Tutti i costi generati in tale connesso sono a carico dei privati.
- 3 Le perdite d'acqua sono da annunciare senza indugi al Comune.

Contatori d'acqua

- 1 In tutti gli edifici allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico il Comune installa in luogo ben accessibile dei contatori d'acqua sulla condotta d'entrata. Le eccezioni sono regolate dall'art. 31 cpv. 4 e 5 del presente regolamento. Prima e dopo il contatore d'acqua sono da installare delle saracinesche. Non è consentito il prelievo d'acqua dall'impianto prima del contatore.
- 2 Per il prelievo d'acqua che non sarà immessa nelle canalizzazioni pubbliche dell'acqua di scarico inquinata o delle acque meteoriche, come prelievi per l'irrigazione di orti e giardini o per l'alimentazione di stagni e biotopi o di fontane domestiche e simili, può essere autorizzata a richiesta l'installazione di un contatore d'acqua separato.
- 3 I contatori sono forniti e installati dal Comune e rimangono di sua proprietà. La revisione degli stessi è a carico del Comune. L'accesso ai contatori va lasciato libero.
- 4 I danni ai contatori d'acqua causati per negligenza dei privati vanno a carico degli stessi. Se è contestata la misurazione del prelievo d'acqua, va effettuata una verifica ufficiale del contatore. Qualora la differenza risulti al di fuori dei limiti di tolleranza normalizzati secondo le indicazioni della Società svizzera delle industrie del gas e delle acque (SVGW/SSIGE/SSIGA), i costi della verifica vanno a carico del comune; in caso contrario i costi sono a carico del richiedente.

Diritto al prelievo

- 1 In linea di massima il Comune provvede nell'area allacciata alla fornitura dell'acqua per il fabbisogno normale.
- 2 Il prelievo d'acqua ad uso artigianale e industriale, nonché per ulteriori impianti con elevato fabbisogno, è soggetto ad autorizzazione speciale da parte del Comune.
- 3 Possono essere stipulate convenzioni particolari per prelievi straordinari d'acqua.
- 4 Il Municipio può cedere l'acqua potabile in eccesso a terzi (privati e istituzioni).

Fornitura d'acqua

- 1 La fornitura d'acqua avviene entro i limiti consentiti dall'efficienza dei rispettivi impianti d'approvvigionamento. Non può essere garantita una pressione costante. Vanno accettate senza diritto a risarcimento le limitazioni di fornitura in caso di carenza d'acqua, guasti d'esercizio, incendi e altri motivi giustificati. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per il caso di limitazione o interruzione di fornitura e quanto alla composizione chimica dell'acqua.

- 2 Le interruzioni e le limitazioni di fornitura conosciute in anticipo vanno comunicate tempestivamente agli utenti.
- 3 Fintanto che il Comune non è in grado di garantire l'approvvigionamento d'acqua per nuovi edifici non possono essere rilasciate licenze edilizie per nuovi edifici.

Acqua per lavori di costruzione

Art. 14

- 1 L'acqua per l'edificazione di nuove costruzioni va prelevata dall'allacciamento esistente sul fondo da edificare. In casi particolari il Municipio può autorizzare degli allacciamenti provvisori.
- 2 Il consumo d'acqua per lavori di costruzione va misurato. Per i nuovi allacciamenti e gli allacciamenti provvisori vanno installati dei contatori d'acqua.

Consumo d'acqua

Art. 15

- 1 L'acqua va usata con parsimonia da parte degli utenti.
- 2 È vietato lasciar scorrere inutilmente ed abusivamente l'acqua (p.es. al fine di evitare il gelo).
- 3 In caso di carenza d'acqua e di incendi il consumo d'acqua va ridotto al minimo indispensabile. Se necessario, il Municipio può decretare limitazioni temporanee della fornitura d'acqua.

Impianti di spegnimento (rete degli idranti)

Art. 16

- 1 La rete degli idranti serve quale attrezzatura per lo spegnimento di incendi ed in linea di massima non può essere utilizzata per altri scopi. A richiesta possono essere concesse delle eccezioni. In tal caso va sempre installata una valvola di non ritorno.
- 2 I prelievi dalla riserva antincendio per le esercitazioni del corpo dei pompieri sono da adeguare al livello d'acqua disponibile di volta in volta.
- 3 L'acqua proveniente da idranti, fontane ed altre riserve d'acqua di proprietà privata necessaria per gli interventi e gli esercizi del corpo dei pompieri va messa a disposizione gratuitamente.

Fontane

Art. 17

- 1 L'acqua delle fontane non può essere sporcata mediante il lavaggio di oggetti non puliti. Non è consentito il lavaggio di autoveicoli presso le fontane.
- 2 I privati che utilizzano le fontane pubbliche per abbeverare il bestiame devono collaborare nella pulizia delle stesse, così come nello sgombero della neve e del ghiaccio nelle immediate vicinanze.
- 3 In caso di scarsità d'acqua le fontane pubbliche vanno chiuse. Il Municipio emana, se necessario, le disposizioni necessarie.

- 4 L'utilizzazione di acqua delle fontane pubbliche tramite installazioni fisse d'erogazione è subordinata all'approvazione da parte del Municipio. In caso di approvazione il Municipio stabilisce le condizioni d'uso e le tasse da versare.

3. Esercizio, manutenzione e rinnovo

Esercizio, manutenzione e rinnovo

Art. 18

- 1 Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno usati in modo appropriato, accuditi, mantenuti e rinnovati tempestivamente.
- 2 Le proprietarie ed i proprietari sono responsabili dell'esercizio e della manutenzione ineccepibile degli impianti.

Controllo ed eliminazione di difetti

Art. 19

- 1 Il Comune provvede periodicamente al controllo dello stato dei propri impianti d'approvvigionamento idrico e di quelli privati allacciati alla sua rete di distribuzione. Va consentito l'accesso agli impianti alle persone incaricate dei controlli.
- 2 I difetti riscontrati negli impianti pubblici vanno eliminati immediatamente dal Comune.
- 3 I difetti riscontrati negli impianti privati vanno eliminati immediatamente a proprie spese dalle proprietarie o dai proprietari di propria iniziativa o su sollecitazione del Comune.
- 4 Se le disposizioni non vengono osservate o se in casi d'urgenza si rivela necessario un intervento immediato, il Comune provvede a riparare i danni o ad eliminare i guasti a spese delle persone o delle aziende responsabili. Questi vanno immediatamente informati in iscritto sui provvedimenti adottati.

Controllo della qualità

Art. 20

- 1 Il Comune provvede al controllo periodico della qualità dell'acqua potabile (autocontrollo secondo la legislazione sulle derrate alimentari).
- 2 Il Comune adotta in generale e soprattutto in caso di prevedibile minaccia della qualità dell'acqua potabile tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli utenti.

Responsabilità

Art. 21

- 1 Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati d'approvvigionamento idrico sono responsabili di eventuali danni causati agli impianti pubblici in seguito a costruzioni difettose, funzionamento inadeguato o esercizio e manutenzioni carenti dei loro impianti.
- 2 Il Comune da parte sua è responsabile di danni causati agli impianti privati in seguito ad esercizio o manutenzione inappropriati degli impianti comunali.
- 3 È riservata inoltre la responsabilità del Comune per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile fornita agli utenti.

III Finanziamento

1. Impianti pubblici

1.1 Generalità

Generi di tasse

Art. 22

- 1 Per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo (risanamento o sostituzione) degli impianti d'approvvigionamento idrico, il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità. In caso di situazioni particolari, i costi residui sono finanziati con mezzi della gestione ordinaria.
- 2 Si prelevano delle tasse (tasse d'allacciamento, tasse sul consumo d'acqua) per la copertura dei costi causati dall'urbanizzazione di base, dall'urbanizzazione generale e dall'urbanizzazione particolare, nella misura in cui gli impianti dell'urbanizzazione particolare non sono finanziati da contributi.
- 3 Per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti d'approvvigionamento idrico già in esercizio vanno effettuati i necessari accantonamenti. Si prelevano delle tasse speciali d'allacciamento nella misura in cui gli accantonamenti effettuati non risultano sufficienti.
- 4 Il conto finanziario per l'approvvigionamento idrico è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

Calcolo, tassazione e prelievo

Art. 23

- 1 Le tasse d'allacciamento (tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico, tasse per le acque di spegnimento, tasse speciali d'allacciamento) e le tasse d'uso (tassa base, tassa commisurata alla quantità, noleggior contatore) sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni di questo regolamento.
- 2 L'ammontare delle tasse è fissato separatamente in un apposito schema (schema delle tasse), allegato al presente regolamento quale parte integrante dello stesso.
- 3 L'ammontare della tassa base e della tassa commisurata alla quantità è da adeguare periodicamente da parte del Consiglio comunale entro i limiti fissati nello schema delle tasse al fabbisogno finanziario del finanziamento speciale per l'approvvigionamento idrico.

Obbligo delle tasse

Art. 24

- 1 Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà le comproprietarie ed i comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.
- 2 In caso di trapasso di proprietà dopo la scadenza della tassa, l'obbligo di pagamento di tutti gli importi ancora da riscuotere ricade sulle nuove proprietarie, rispettivamente sui nuovi proprietari.
- 3 Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie,

rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione. La fattura per progetti di cui il proprietario non risulta essere committente va recapitata alla committenza.

1.2. Tasse d'allacciamento

Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico

Art. 25

- 1 Per gli edifici allacciati la prima volta agli impianti d'approvvigionamento idrico va versata una tantum una tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al valore a nuovo dell'edificio allacciato secondo la stima ufficiale e in base all'aliquota fissata nello schema delle tasse (tasse scalari secondo la classe degli oggetti).
- 2 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui un edificio, in seguito al cambiamento della sua destinazione, va attribuito ad una classe d'oggetto con un maggior consumo d'acqua. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra la tassa precedente dovuta e quella risultante in seguito al cambiamento di destinazione. In casi di poca entità il Municipio può rinunciare a tale prelievo supplementare.
- 3 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisce dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano il valore a nuovo in misura superiore al 20%. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra il valore a nuovo indicizzato secondo la stima ufficiale prima dei cambiamenti edilizi più il 20% ed il valore a nuovo dopo l'esecuzione degli stessi. La tassa è fissata sulla base della tassa d'allacciamento per nuovi edifici in vigore.
- 4 Gli edifici sostitutivi (demolizioni e ricostruzioni) si trattano alla stessa stregua delle ristrutturazioni.

Tasse sulle acque di spegnimento

Art. 26

- 1 Per nuovi edifici costruiti nell'area della rete pubblica degli impianti di spegnimento, ma non allacciati agli impianti pubblici d'approvvigionamento idrico, va versata una tantum una tassa sulle acque di spegnimento. La stessa tassa va versata per edifici esistenti senza allacciamento agli impianti pubblici d'approvvigionamento idrico, se tali edifici possono fruire di una protezione antincendio in caso di ampliamento degli impianti di spegnimento.
- 2 L'ammontare della tassa sulle acque di spegnimento per gli edifici soggetti alla stessa è calcolato in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale e l'ammontare delle tasse figurante nello schema delle stesse.
- 3 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisce dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano il valore a nuovo in misura superiore al 20%. L'ammontare di tale pagamento supplementare si calcola in modo analogo a quello adottato per le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico.

Tasse speciali d'allacciamento

Art. 27

- 1 Qualora i proventi dalle tasse e dagli accantonamenti per il finanziamento di nuovi impianti d'approvvigionamento idrico o dei rinnovi necessari degli impianti esistenti non risultano sufficienti, si prelevano tasse speciali d'allacciamento da tutti i fondi allacciati che traggono vantaggio

dagli impianti, nonché dagli edifici non allacciati che possono usufruire ulteriormente di una protezione antincendio.

- 2 Qualora per esigenze particolari di singoli fondi risulti necessario ampliare determinati impianti pubblici d'approvvigionamento idrico, si prelevano dalle proprietarie e dai proprietari delle tasse speciali d'allacciamento a copertura dei costi d'ampliamento.
- 4 L'ammontare delle tasse speciali d'allacciamento è fissato mediante decreto del Municipio. Per le tasse speciali d'allacciamento valgono del resto per analogia le prescrizioni relative alle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico ed alle tasse sulle acque di spegnimento.

Tassazione

Art. 28

- 1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico e le tasse sulle acque di spegnimento per i nuovi edifici, nonché i pagamenti supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione soggetti a tassa, vengono stabiliti provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia. La tassazione definitiva avviene non appena disponibile la stima ufficiale.
- 2 Le tasse per il primo allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico degli edifici esistenti sono fissate al momento del rilascio dell'autorizzazione d'allacciamento. Le tasse sulle acque di spegnimento per edifici esistenti senza allacciamento all'impianto d'approvvigionamento idrico che, in caso d'ampliamento degli impianti di spegnimento, fruiscono di protezione antincendio, sono fatturate alla fine dei lavori d'ampliamento della rete.
- 3 Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile valore, rispettivamente il valore aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è fissato in base ai costi di costruzione approssimativi indicati nella domanda di costruzione. Qualora nella domanda di costruzione risultino indicazioni evidentemente inesatte, il Municipio fissa il valore approssimativo, rispettivamente il valore aggiunto, in base alla proposta di assicurazione per il periodo della costruzione o in base a propri calcoli.
- 4 Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico è il valore a nuovo del progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni della stima ufficiale al momento dell'allacciamento. Determinante per il calcolo delle tasse di spegnimento è il valore a nuovo al momento della conclusione dei lavori o, per gli edifici senza allacciamento all'impianto d'approvvigionamento idrico che fruiscono di protezione antincendio in seguito all'ampliamento delle reti di spegnimento, al momento della conclusione dei rispettivi lavori.
- 5 Qualora le tasse fissate provvisoriamente divergano da quelle definitive, sulla differenza d'importo è dovuto un interesse di mora, rispettivamente di rimborso, secondo il tasso applicato di volta in volta dal Cantone.

Scadenza e prelievo

Art. 29

- 1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico sono esigibili al momento dell'allacciamento dell'immobile all'impianto pubblico. Le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione sono esigibili al momento dell'inizio dei rispettivi lavori di costruzione.
- 2 Le tasse sulle acque di spegnimento per nuovi edifici e le tasse supplementari per gli ampliamenti sono esigibili al momento dell'inizio dei lavori. Le tasse sulle acque di spegnimento per edifici

senza allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico che, in caso di ampliamento degli impianti di spegnimento fruiscono di una protezione antincendio, sono esigibili al momento della conclusione di tale ampliamento.

- 3 Tasse speciali d'allacciamento sono esigibili al momento della conclusione dei lavori di costruzione degli impianti d'approvvigionamento idrico finanziati con tali tasse. Chi è soggetto al pagamento di tali tasse può essere obbligato al versamento di acconti già durante l'esecuzione dei lavori.
- 4 Le tasse d'allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno pagate entro 60 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

1.3. Tasse sul consumo d'acqua

Tassa base Art. 30

- 1 Per tutti gli immobili allacciati agli impianti pubblici d'approvvigionamento idrico è dovuta una tassa base annuale ricorrente.
- 2 Per il calcolo della tassa base per gli edifici allacciati fa stato il valore a nuovo dell'edificio allacciato e l'ammontare delle tasse fissato periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti dello schema delle tasse e determinati in misura scalare secondo la classe degli oggetti.
- 3 Determinante per la tassazione è il valore a nuovo dell'edificio secondo le indicazioni dell'ultima stima ufficiale al momento della scadenza. Qualora esso non corrisponda evidentemente alla situazione di fatto, il Municipio richiede una nuova stima.

Tassa commisurata alla quantità Art. 31

- 1 La tassa commisurata alla quantità da versare per tutti gli immobili allacciati è calcolata secondo il consumo di acqua fresca misurata dal rispettivo contatore d'acqua ed in base alla tassa in fr./ m³ fissata periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse.
- 2 Il calcolo della tassa commisurata alla quantità avviene in base alla lettura del contatore d'acqua. Qualora un contatore d'acqua indichi un consumo d'acqua manifestamente errato o risulti fuori uso, il consumo d'acqua a partire dall'ultima lettura viene determinato secondo il consumo medio registrato durante gli ultimi tre anni nello stesso periodo, tenendo conto di eventuali variazioni per quanto riguarda il fabbisogno d'acqua.
- 3 La tassa per il noleggio dei contatori viene percepita separatamente e fissata periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse.
- 4 Gli immobili con fabbisogno idrico basso (oggetti di classe 3 secondo lo schema delle tasse) quali rimesse, fienili, autorimesse, ripostigli, posteggi indipendenti, impianti privati per lo sport e il tempo libero, qualora il consumo appaia palesemente molto scarso possono eccezionalmente essere esentati dal Municipio dall'obbligo di posa del contatore. In tal caso dovrà essere corrisposta una tassa forfettaria fissata periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti dello schema delle tasse.
- 5 Gli immobili della classe 2, che presentano importanti difficoltà nella realizzazione dell'installazione di un contatore (difficoltà tecniche o impegno finanziario importante), possono

eccezionalmente essere esentati dal Municipio dall'obbligo di posa del contatore. In tale caso il calcolo della tassa di consumo si basa su un moltiplicatore della tassa di base fissato periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti dello schema delle tasse.

Scadenza e prelievo

Art. 32

- 1 Le tasse sul consumo d'acqua e per il noleggio dei contatori sono esigibili di volta in volta alla fine dell'anno civile. Qualora durante l'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.
- 2 Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

1.4. Rimedi legali

Reclami

Art. 33

- 1 Reclami contro la fatturazione delle tasse sono da inoltrare entro 30 giorni al Comune in iscritto e con una rispettiva motivazione.
- 2 Il Municipio esamina il reclamo e determina l'ammontare delle tasse dovute mediante una decisione.

2. Impianti privati

Impianti privati

Art. 34

- 1 I costi degli impianti privati d'approvvigionamento idrico nonché del loro allacciamento alla rete pubblica sono a carico delle/dei richiedenti. Gli allacciamenti predisposti dal Comune sono fatturati al momento del rilascio del permesso d'allacciamento.
- 2 Se l'allacciamento è realizzato dal Comune, le/i richiedenti possono essere obbligati a prestare una garanzia per i relativi costi prevedibili.
- 3 Se determinati allacciamenti o condutture d'allacciamento servono vari immobili, tutti i relativi costi sono da ripartire dai privati stessi. È riservata la ripartizione dei costi da parte del Municipio per i piani di quartiere ed i piani d'area, nonché per le condutture d'allacciamento private da realizzare, rispettivamente da utilizzare in comune per ordine del Municipio.

IV Disposizioni esecutive e finali

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Art. 35

- 1 Tranne gli art. 30 e 31 e le disposizioni dello schema delle tasse relative alle tasse sul consumo d'acqua, il presente regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di approvazione del Consiglio comunale oppure degli aventi diritto di voto in votazione popolare nel caso di un referendum facoltativo.

- 2 Le prescrizioni di questo regolamento sono applicabili a tutte le domande d'allacciamento e a tutti i progetti di costruzione non ancora approvati al momento della sua entrata in vigore. Tutti i progetti di costruzione già approvati ma non ancora realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento soggiacciono alle prescrizioni tecniche in vigore al momento dell'approvazione e alle tasse di allacciamento in base alle prescrizioni del presente regolamento.
- 3 Gli art. 30 e 31 e le disposizioni dello schema delle tasse relative alle tasse sul consumo d'acqua entrano in vigore il 1. gennaio 2019.

Sino al 31 dicembre 2018 le tasse sul consumo d'acqua vengono percepite nelle tre frazioni del paese in base alle rispettive norme sull'approvvigionamento idrico dei vecchi Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio.

Gli immobili allacciati che a decorrere dal 1. gennaio 2019 non disporranno ancora del contatore dovranno corrispondere la tassa sul consumo corrispondente all'importo della tassa base.

Entro il 31 dicembre 2019 tutti gli immobili allacciati della categoria 1 e 2 dovrebbero essere provvisti di contatore d'acqua.

- 4 Con riserva delle disposizioni transitorie di cui sopra, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le prescrizioni degli ex Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio in contraddizione con lo stesso, in particolare: il Regolamento del Comune di Grono sull'approvvigionamento idrico del 25 novembre 2012, il Regolamento del Comune di Leggia sull'approvvigionamento idrico del 31 ottobre 1977 e il Regolamento del Comune di Verdabbio azienda acqua potabile del 29 settembre 2010.

Approvato dal Consiglio comunale il 21 giugno 2018.

IL COMUNE DI GRONO
Il Sindaco: Il Segretario:
Samuele Censi Dario Pesenti



In base all'art. 22 e sgg. del Regolamento comunale sull'approvvigionamento idrico sono prelevate le seguenti tasse:

Ammontare delle tasse

1. Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico

1.1. Tassa in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale

(Art. 25)

- **Oggetti di classe 1** **2.0 %**

Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali, aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, ecc.), empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi, stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali
- **Oggetti di classe 2** **1.5 %**

Edifici con medio fabbisogno d'acqua come edifici a scopo abitativo, edifici residenziali e commerciali, caffè (senza ristorante), piccole aziende artigianali (negozi, panetterie, saloni da parrucchiere, falegnamerie, officine, ecc.), magazzini per generi alimentari, stalle, impianti pubblici per lo sport ed il tempo libero
- **Oggetti di classe 3** **1.0 %**

Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come uffici, edifici amministrativi, edifici scolastici, edifici del culto, magazzini per il materiale, rimesse, fienili, piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.), posteggi indipendenti impianti privati per lo sport ed il tempo libero

1.2. Tasse sulle acque di spegnimento

(Art. 26)

Tasse in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale

- **Tutte le classi d'oggetto** **1.5 %**

3. Tasse sul consumo d'acqua

(Art. 30 e 31)

3.1. Tassa base

(Art. 30)

Tassa in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale

- **Tutti gli edifici allacciati secondo la classe d'oggetto:**

- **Oggetti di classe 1**

Da 0.10 a 0.35 ‰

Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali, aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, ecc.), empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi, stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali

- **Oggetti di classe 2**

Da 0.10 a 0.35 ‰

Edifici con medio fabbisogno d'acqua come edifici a scopo abitativo, edifici residenziali e commerciali, caffè (senza ristorante), piccole aziende artigianali (negozi, panetterie, saloni da parrucchiere, falegnamerie, officine, ecc.), magazzini per generi alimentari, stalle, impianti pubblici per lo sport ed il tempo libero

- **Oggetti di classe 3**

Da 0.10 a 0.30 ‰

Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come uffici, edifici amministrativi, edifici scolastici, edifici del culto, magazzini per il materiale, rimesse, fienili, piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.), posteggi indipendenti impianti privati per lo sport ed il tempo libero

3.2. Tassa commisurata alla quantità

per m³ di consumo d'acqua

(Art. 31)

- **Tutti gli edifici ed impianti allacciati**
- **Immobili della classe 3 esentati dall'obbligo di posa del contatore**
- **Immobili della classe 2 esentati dall'obbligo di posa del contatore**

Da fr. 0.30 a fr. 1.50/m³

Da fr. 50.00 a fr. 150.00

Da 0.8 a 1.2 x tassa base

3.3. Tassa di noleggio di contatori

(Art. 31)

- **Contatori dell'acqua piccoli (da 3/4 a 1 1/4 pollice)**
- **Contatori dell'acqua grandi (più di 1 1/4 pollice)**

Da fr. 00.00 a fr. 50.00/anno

Da fr. 00.00 a fr. 80.00/anno

INDICE ANALITICO

	Articolo
Impianti (suddivisione)	4
Impianti (pubblici)	1,4,6,19,21-22,25-27,29-30
Impianti (privati)	1,2,4,6-7,19,21,34
Allacciamento	1,5-6,9,14,26,29,34
Natura dell'allacciamento	6
Permesso d'allacciamento	5,28,34
Tasse d'allacciamento	1,22-23,25-29
Richiesta d'allacciamento	5,35
Obbligo d'allacciamento	5
Punto d'allacciamento	6
Piano d'area	1,34
Licenza edilizia	5,7,13,28
Acqua per lavori di costruzione	5,14
Tasse	22
Limitazione (della fornitura d'acqua)	13,15
Guasti d'esercizio	13
Diritto di prelievo	12
Incendio	13,15
Fontane	4,11,16-17
Pulizia delle fontane	17
Pressione	10,13
Riduzione della pressione	7,10
Valvola di riduzione della pressione	4,10
Regime della pressione	10
Reclami	33
Rinnovo	1,18,22,27
Scadenza	24,29,32
Idranti	16
Protezione antincendio	26-29
Corpo dei pompieri	16
Finanziamento	1,22,27
Protezione dal gelo	9
Irrigazione	11
Tasse	1,22-32
Fattura delle tasse	29,32-33
Schema delle tasse	23,25-26,30-31
Ambito di validità	1
Impianti comunali	1,4,21-22
Condutture comunali	9
Impianti d'approvvigionamento idrico	1,2,5,19
Tassa base	23,30
Responsabilità	21
Trapasso di proprietà	32
Condutture d'allacciamento agli edifici	4

Impianto di spegnimento (rete degli idranti)	2,4,16,26,28-29
Entrata in vigore	35
Eliminazione dei guasti	19
Controllo (dello stato degli impianti)	19
Efficienza (degli impianti)	13
Condutture	4,8-9
Condutture d'entrata (in un edificio)	10
Piano catastale (degli impianti d'approvvigionamento idrico)	4
Installazioni antincendio	4
Tasse sull'acqua di spegnimento	23,26-29
Riserva antincendio	16
Difetti	8,19
Materiale (delle condutture d'acqua)	9
Comune vicino	1
Ampliamento della rete	27-29
Nuovi allacciamenti	14
Impianti di pompaggio	4
Controllo della qualità	2,20
Piani di quartiere	1,34
Fattura	24,29,32-33
Diritto (superiore)	3
Pulizia delle fontane	17
Revisione (dei contatori d'acqua)	11
Danni	10,19,21
Danni (ai contatori d'acqua)	11
Saracinesca	4,9,11
Tavola di localizzazione (della saracinesca)	9
Parsimonia (nel consumo d'acqua)	15
Finanziamento speciale	22-23
Guasti	13,19
Produzione di energia elettrica	7
Abbeverare (il bestiame)	17
Qualità dell'acqua potabile	2,20-21
Protezione dell'acqua potabile	2
Controllo (dello stato degli impianti)	19
Interruzione (della fornitura d'acqua)	13
Manutenzione	1,18,21-22
Tassazione (in generale)	23
Tassazione (tasse d'allacciamento)	25-28
Tassazione (tasse sul consumo d'acqua)	30-31
Divieti	11,15,17
Interesse di rimborso	28
Interesse di mora	28-29,32

Norme (pianificatorie)	1
Norme (tecniche)	7
Fornitura d'acqua	12,13
Pressione dell'acqua	9,10,13
Prelievo d'acqua (dalla riserva antincendio)	16
Captazioni di sorgenti	4
Tasse sul consumo d'acqua	1,22-23,30-32
Carenza d'acqua	13,15,17
Riserva antincendio	16
Serbatoi d'accumulazione	4
Consumo d'acqua	11-12,15,25,31
Perdite d'acqua	10
Impianti d'approvvigionamento idrico (pubblici)	2,4,7,19,21,22,25-27,29
Impianti d'approvvigionamento idrico (privati)	2,4,7,19,21,34
Contatori d'acqua	11,14,31
Noleggio dei contatori	31
Punto d'allacciamento (impianti privati e pubblici)	6
Stato	18-19
Scopo	1